



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

**CORTE D'ASSISE DI ROMA**

**1^ Sezione**

**(art. 495 c.p.p.)**

**ORDINANZA**

La I Corte d'Assise di Roma

- provvedendo sulla richiesta di acquisizione formulata dal Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 512 *bis* c.p.p., relativa al verbale di "interrogatorio" reso in data 19/12/2017 dall'Agente di Polizia MAHMUD SAYED ABDUL AZIZ NAJIM, in servizio presso la Direzione di Sicurezza Nazionale (titolare di documento di identificazione militare nr. 71946), la cui trascrizione di cortesia in lingua italiana è stata depositata fuori udienza;
- vista l'opposizione delle Difese, che hanno chiesto l'inutilizzabilità del verbale di interrogatorio, laddove le Parti Civili si sono associate al PM;
- la Corte, tenuto conto della normativa applicabile, degli atti e della giurisprudenza;

**o s s e r v a:**

1. Il dichiarante risultava indagato nel procedimento penale nr. 47807/20 RG PM "del delitto di cui agli artt. 110, 605, primo e secondo comma nr. 2), 61 n. 1) e 4) c.p. perché in concorso con altri soggetti, a seguito della denuncia presentata, negli uffici della National Security, dal capo del sindacato indipendente dei venditori ambulanti de Il Cairo Ovest, Said Mohamed Abdallah, dopo avere osservato e controllato, direttamente e indirettamente, dall'autunno 2015 alla sera del 25 gennaio 2016, Giulio Regeni, dottorando italiano della Cambridge University, abusando della sua qualità di pubblico ufficiale, lo bloccava all'interno della metropolitana e, dopo averlo condotto contro la sua volontà e al di fuori da ogni attività istituzionale, dapprima presso il Commissariato di Dokki e, successivamente, presso la sede della National Security che si trova nell'area del Ministero degli Interni di Lazoungly, lo privava della libertà personale per nove giorni.

*In Egitto, Il Cairo, dal 25 gennaio al 2 febbraio 2016.*”

2. Dalla cronistoria della richiesta di archiviazione del PM, è risultato che l'Agente NAJIM, dopo essere stato iscritto sul registro degli indagati italiano, il 19 dicembre 2017 è stato ascoltato dai magistrati egiziani incaricati, a seguito di rogatoria richiesta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, rendendo, appunto, le dichiarazioni, oggetto della richiesta di acquisizione.
3. Il 9 dicembre 2020, il Pubblico Ministero ha chiesto disporsi l'archiviazione nei suoi confronti, in quanto la ricostruzione indiziaria effettuata non è stata ritenuta idonea a sostenere l'accusa in giudizio e si è rivelato precluso, almeno allo stato, ogni ulteriore approfondimento di indagine in relazione alla sua posizione.

Il 7 settembre 2021, il GIP ha disposto l'archiviazione del procedimento in quanto, alla luce delle risultanze in atti, tale richiesta è stata considerata adeguatamente motivata e condivisibile.

Ritiene questa Corte nel merito che il predetto verbale di “*interrogatorio*” sia nullo perché reso in violazione dei principi generali dell'ordinamento italiano e di quello egiziano e, dunque, non acquisibile, anche al di là della sussistenza dei presupposti formali e sostanziali evocati dal Pubblico Ministero a sostegno della richiesta ex art. 512 *bis* c.p.p..

In tema di rogatoria internazionale, infatti, trovano applicazione le norme del codice di rito dello Stato in cui l'atto viene compiuto, con l'unico limite che la prova non può essere acquisita in contrasto coi principi fondamentali e inderogabili dell'ordinamento giuridico italiano (tra le varie, Sez. 1, n. 45103 del 07/10/2005, *Schneeberger*, Rv. 232701).

Nel caso di specie, la nullità del verbale di “*interrogatorio*” si ricava dalla violazione del generale principio *nemo tenetur se detegere*, massima del garantismo processuale accusatorio italiano, che, sebbene non espressamente sancito nella Carta costituzionale, è ricavabile dall'inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento (art. 24, co. 2, Cost.), dal diritto dell'imputato al rispetto della sua libertà morale (desumibile dagli artt. 2 e 13, Cost.), dalla presunzione di non colpevolezza (art. 27, co. 2, Cost.), nonché dalla nozione di giusto processo (art. 111, Cost.).

Vero è che alcune pronunce giurisprudenziali escludono che le norme inderogabili e i principi fondamentali dell'ordinamento si identifichino necessariamente con tutto il complesso delle regole dettate dalla legge processuale (Sez. 6, n. 34412 del 15/06/2010, Rv. 248242 e in genere, per il principio, tra le altre, Sez. I, n. 21673 del 22/01/2009, Rv. 243795; Sez. 1, n. 45103 del 07/10/2005, Rv. 232701; Sez. 6, n. 44839 del 22/09/2004, Rv. 230594) e, in particolare, con le regole codicistiche

relative alle diverse modalità di esercizio dei diritti della difesa e alla presenza necessaria del difensore agli interrogatori espletati durante la fase delle indagini (Sez. V, n. 39020 del 21/09/2007, Rv. 238207), tanto che il mancato avvertimento circa l'utilizzabilità nei suoi confronti delle dichiarazioni che il soggetto interrogato deve rendere, ai sensi dell'art. 64, co. 3, lett. a), c.p.p., seppur potenzialmente lesivo del diritto al silenzio e all'assistenza difensiva, non è considerato norma inderogabile di ordine pubblico (Sez. 6, n. 34412 del 15/06/2010, Rv. 248242).

È altresì stata riconosciuta la validità di un interrogatorio reso al Pubblico Ministero in fase di indagini preliminari dall'indagato non assistito dal proprio avvocato, anche senza la nomina di un sostituto ai sensi dell'art. 97, co. 4, c.p.p., a condizione, tuttavia, che il detto difensore sia stato *“ritualmente e tempestivamente avvisato”* (in termini, Sez. 2, n. 39474 del 3/7/2014, Rv. 260785).

Ribadendo in materia rogatoria il principio della prevalenza della *lex loci* con la sola eccezione delle norme inderogabili e dei principi fondamentali che connotano il diritto di difesa, tra essi escluse le regole codicistiche sulle modalità di assunzione dell'interrogatorio, si è pure affermato che *“non ricorre alcuna ragione di inutilizzabilità qualora il coimputato dichiarante abbia volontariamente rinunciato, come nella specie, dopo il primo interrogatorio, alla presenza del difensore ed abbia reso le suddette dichiarazioni alla Polizia giudiziaria, sulla base di una “lex loci” che a ciò l'autorizzava”* (così, Sez. 5, n. 39020 del 21/09/2007, Rv. 238207).

**Ne consegue che la questione impone di valutare la rispondenza delle forme impiegate nell'esecuzione della rogatoria ai principi fondamentali dell'ordinamento interno dello Stato richiesto, in forza del principio del *locus regit actum*** (Sez. 6, n. 5743 del 09/01/2014, Rv. 258628).

Peraltro, lo stesso codice di procedura penale egiziano, nella sua versione in vigore al momento dell'esecuzione dell'“interrogatorio”, prevede che, all'atto della prima comparizione della persona indagata nell'ambito di un procedimento penale, il magistrato è tenuto a verificarne l'identità, a informarla dell'accusa formulata nei suoi confronti e a verbalizzarne le dichiarazioni nel verbale dell'udienza, ai sensi dell'art. 123, co. 1, che, nella versione araba, così si esprime: عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق يجب على المحقق أن يثبت من شخصيته ثم يحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله في المحضر e nella versione inglese: *“Upon attendance of a person accused for the first time for an investigation, the investigator shall confirm the identity thereof, inform said of the charge made thereagainst and record the statement thereof in the record of the session”* (da tradursi nei seguenti termini: *“quando una persona accusata si presenta per la prima volta a un'indagine, l'investigatore – investigator - ne verifica l'identità, la informa dell'accusa mossa a suo carico e registra le sue dichiarazioni nel verbale della seduta”*).

Inoltre, ai sensi dell'art. 124, co. 1 del citato codice (sostituito dalla L. n. 145 del 2006), fatti salvi i casi di flagranza di reato e di urgenza determinata dal pericolo di inquinamento delle prove, il magistrato non può procedere all'interrogatorio dell'indagato senza la presenza del difensore.

Il citato articolo così si esprime nell'originale versione in lingua araba:

فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم أو  
; e nella versione inglese: *"In cases other than flagrante delicto and urgency out of fear of loss of evidence, no investigator in a crime may interrogate a suspect or confront said with other suspects or witnesses unless the relevant lawyer, if available, is present"* (da tradursi nei seguenti termini: *"nei casi diversi dalla flagranza di reato e dall'urgenza per timore di perdita di prove nessun investigatore - investigator - in un crimine può interrogare un sospettato o confrontarlo con altri sospettati o testimoni a meno che non sia presente il relativo avvocato se disponibile"*).

Il comma 2 dello stesso art. 124 prevede l'indicazione da parte del sospettato del nominativo del difensore in un verbale da allegarsi agli atti del fascicolo d'ufficio; così come la nomina può essere direttamente prodotta dal difensore (comma 3)-

Deve, pertanto concludersi, in assenza dei presupposti fattuali che consentivano la deroga disciplinata dall'art. 124 comma 1 c.p.p. egiziano, che la stessa *lex loci* imponeva l'assistenza difensiva in occasione del cd. *"interrogatorio"* del NAJIM trattandosi di soggetto formalmente incolpato, benché in via provvisoria, dalla Procura di Roma, di cui veniva chiesta e delegata l'audizione proprio in tale qualità e, benché non fosse stata prescritta dal Pubblico Ministero italiano l'osservanza delle garanzie difensive, questa era in ogni caso contemplata come necessaria dalle stesse regole procedurali dell'ordinamento egiziano.

Né risulta che il medesimo, alla pari di quanto autorizzato dalla procedura italiana, abbia spontaneamente rinunciato all'assistenza difensiva.

Conclusivamente, dunque, dal momento che, in sede di *"interrogatorio"*, l'Agente NAJIM non è stato informato né delle accuse a suo carico né del necessario avvertimento circa la possibilità di richiedere assistenza difensiva, attesa l'inosservanza delle predette regole processuali e considerata la contrarietà dell'attività espletata rispetto ai principi fondamentali dell'ordinamento egiziano oltretutto di quello nazionale, il verbale da lui reso il 19 dicembre 2017 dinanzi le Autorità egiziane è da ritenersi nullo ai sensi dell'art. 178, co. 1, lett. c) c.p.p., nullità rilevabile anche d'ufficio per il suo carattere di tipo generale e, sotto il profilo temporale, per esserne stata richiesta l'acquisizione solo nel corso del presente processo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 178 lett. c) e 495 c.p.p.

**dichiara**

la nullità del verbale di interrogatorio reso da **MAHMUD SAYED ABDUL AZIZ NAJIM** il 19 dicembre 2017 innanzi alla Procura Generale del CAIRO e, per l'effetto,

**rigetta**

la richiesta di acquisizione, disponendo la restituzione del verbale al P.M.

Letto all'udienza del 27 maggio 2025.

**Il Giudice a latere**

(dott.ssa Paola DELLA VECCHIA)

**Il Presidente**

(dott.ssa Paola ROJA)

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Udienza



Roma, il 27/05/25

IL FUNZIONARIO UPP

Dott.ssa Carola Di Prospero